

QUESITO N. 13

Con riferimento alla risposta pubblicata relativamente al quesito n. 5 riteniamo necessario segnalare che, essendo la lex di gara chiara sul fatto che gli esercizi necessari ad erogare il servizio sono 81 (infatti non viene attribuito alcun punteggio per un numero ulteriore di locali) e che gli altri offerti spingeranno i concorrenti a “sovradimensionare” la rete di affiliati per ottenere il punteggio massimo (6 punti), si richiede di precisare meglio la ratio relativa al monitoraggio degli esercizi che eccedono gli 81 e che probabilmente difficilmente saranno coinvolti nell'erogazione dei servizi al fine di poter proporre una offerta più corretta.

RISPOSTA AL QUESITO N. 13

Al fine di chiarire in modo inequivoco il significato e la rilevanza del criterio di valutazione riferito al “monitoraggio degli esercizi convenzionati (art. 6 - punto B5 del capitolato) è necessario fare riferimento a quanto stabilito dal capitolato stesso quando prevede l'attivazione di un numero minimo di convenzioni da attivare, pari ad 81.

Ciò significa che l'interesse delle amministrazioni si focalizza sul requisito minimo di 81 locali convenzionati, che risulta essere un numero sufficiente, in base all'esperienza, a garantire il servizio per i dipendenti. Di conseguenza, così come un eventuale numero superiore di locali convenzionati non è rilevante ai fini del punteggio, non è rilevante neppure un monitoraggio esteso a un numero di locali superiore a quello necessario per il buon funzionamento del servizio.

Ne consegue quindi che ai fini dell'applicazione della formula di cui all'art. 6 - punto B5 del CSA saranno computati al massimo 81 monitoraggi.